

COMUNE DI ARENA PO PROVINCIA DI PAVIA C.A.P. 27040

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

determinazione	
N. 64	Oggetto: Fondo risorse decentrate anno 2021 in applicazione del CCNL 21.05.2018 -
data:	Determinazione della parte stabile e della parte variabile con riferimento ai
21.10.2021	soli compensi da specifiche disposizioni di Legge
	CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO BELFORTI ALESSANDRO

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di ottobre, nel proprio ufficio;

_

Vista la deliberazione di G.C. n. 7 del 29 gennaio 2021 ad oggetto: "Conferimento al Sindaco delle funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario e del potere di adottare tutti gli atti di cui all'art. 107 del T.U. n. 267 del 16/08/2000 e s.m.i";

Vista la deliberazione di G.C. n. 39 del 7 Giugno 2021 ad oggetto: "Conferimento al Sindaco delle funzioni di Responsabile dell'Area Finanziaria Personale e del potere di adottare tutti gli atti di cui all'art. 107 del T.U. n. 267 del 16/08/2000 e s.m.i.";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 30.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ed atti connessi (es. Documento unico di Programmazione – DUP);

Richiamata pure la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 19.05.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di assegnazione definitiva per il 2021 delle risorse finanziarie ai responsabili di struttura, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

EVIDENZIATO che, così come richiamato dalla Corte dei Conti, con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate - parte stabile - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre, di contro, è l'Organo di Governo dell'Ente a quantificare la parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti

prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

CONSIDERATO quindi che la quantificazione del fondo risorse decentrate, <u>parte stabile</u>, in quanto atto di natura meramente tecnica, compete al responsabile mediante formalizzazione in apposito provvedimento da redigersi prima dell'inizio delle trattative con la parte sindacale;

VISTI:

- a) il CCNL 1998–2001 (biennio economico 1998-1999) del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali (sottoscritto in data 01/04/1999);
- b) il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto il 14/09/2000 (cosiddette "code contrattuali");
- c) il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2000/2001 (sottoscritto in data 05/10/2001);
- d) il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2002-2003 (sottoscritto in data 22/01/2004);
- e) il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004/2005 (sottoscritto in data 09/05/2006);
- f) il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2006/2007 (sottoscritto in data 11/04/2008);
- g) il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2008/2009 (sottoscritto in data 31/07/2009);
- h) il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018 (sottoscritto in data 21/05/2018);

DATO ATTO, in particolare:

- Che in data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il CCNL comparto regioni ed autonomie locali relativamente al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;
- Che il predetto CCNL ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina dell'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, al fine di offrire a tutti gli enti del comparto regioni ed autonomie locali elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse locali sia per quanto riguarda le possibili destinazioni;
- Che all'art. 31 del richiamato CCNL è previsto, per esigenze di semplificazione e di controllo della spesa, che gli Enti del comparto determinano annualmente, con effetto dal 31 dicembre 2003 ed a valere per l'anno 2004, le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 CCNL del 1° aprile 1999), ora denominate "risorse decentrate", secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse ovvero quella che ricomprende le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo, dette "risorse stabili" (art. 31, comma 2) e, come tali, destinate prioritariamente alla rimunerazione degli istituti contrattuali che richiedono ingenti pagamenti stabili e duraturi nel tempo e quella che ricomprende le altre fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica dell'eventualità e variabilità, dette "risorse variabili" (art. 31, comma 3) che, pertanto, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariare che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle predette caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, gli incentivi per produttività;

VISTO quanto stabilito dal nuovo CCNL 2016-2018 relativo al personale del Comparto "Funzioni Locali";

RICHIAMATO in particolare l'art. 67 del CCNL 2016/2018 che introduce nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate e in particolare stabilisce che:

- a) "A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori ..." (1°comma);
- b) ".... Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative..." (1°comma);
- c) "La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017." (7°comma).

DATO ATTO quindi che l'art. 23/comma 2 del D.Lgs. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 01.01.2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1), comma 2), del D.Lgs. 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (fatta eccezione per alcune componenti escluse individuate dalla normativa contrattuale vigente);

VISTE le vigenti regole dei contratti nazionali del comparto per la costituzione del fondo;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE - al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con il restante personale del pubblico impiego - è confermato il compenso denominato "<u>indennità di comparto</u>" e che, a partire dal 1° gennaio 2003, le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità medesima vengono prelevate dal fondo di cui all'art. 31/comma 2 (risorse stabili) del CCNL più volte richiamato;

DATO ATTO che l'art. 67/comma 1 del CCNL 2016/2018 stabilisce "Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità";

RILEVATO che l'ARAN, con pareri CLF7 del 08.10.2018 e CFL21 del 30.10.2018 rileva: "Se le risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.1.2004 non erano già state stanziate dall'Ente negli anni precedenti, come pure disposto dalla richiamata disciplina contrattuale e ribadito dalla dichiarazione congiunta n.1, allegata al CCNL del 9.5.2006, allora le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018. In proposito, tuttavia, si ritiene opportuno rilevare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi predisposti in materia, qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano" - "L'ente non ha in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12.2017. In tal caso trova applicazione la disciplina dell'art. 67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi, del CCNL del 21.5.2018. Pertanto, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.01.2004 confluisce nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell'art.67";

RICHIAMATA la Determinazione dell'allora Responsabile di questa AREA n. 115 in data 29.11.2018, di rettifica dell'importo di parte stabile del fondo per il finanziamento del salario accessorio degli anni 2016 e 2017 e ciò inserendo l'ammontare dello 0,20% del monte salari anno 2001 di cui all'art. 32, comma 7, del 22.01.2004 previa acquisizione del parere del Revisore dei Conti;

DATO ATTO altresì che l'art. 67/comma 2) lettera b) del CCNL 21.05.2018 stabilisce: "L'importo di cui al comma 1) è stabilmente incrementato......di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconoscibili alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni inziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

VISTA la delibera della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2018/QMI del 09.10.2018, in base alla quale gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67/comma 2, lettere a) e b) del CCNL funzioni locali del 21.05.2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e

previste nei quadri di finanza pubblica non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del Decreto legislativo n. 75/2017;

RILEVATO, inoltre, che nell'anno 2016 è stata applicata la riduzione del fondo per il personale delle posizioni organizzative così come previsto dal parere 1037/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia e parere ARAN 499-15B3 e che tale riduzione è stata confermata anche negli anni 2017 e 2018 nonostante, alla data del 01.01.2017, non fosse più presente la posizione organizzativa cui la riduzione era riferita; posto che la predetta posizione non è stata ricoperta per cui si ritiene di confermare la decurtazione applicata al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23/comma 2 del D.Lgs. 75/2017 precisando che non si tratta di una decurtazione "consolidata" ma attuata per esigenze di contenimento della spesa di personale e di rispetto dei limiti di spesa per il finanziamento del salario accessorio;

CONSIDERATO, tanto sopra premesso, dover procedere, in coerenza con le valutazioni innanzi espresse, alla costituzione formale del "fondo risorse decentrate" per il corrente esercizio finanziario, dando atto che le risorse così determinate nel presente provvedimento si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall'art.67 del C.C.N.L. del 21.05.2018, che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione:

CONSIDERATO inoltre che:

- ferma restando l'attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale costituzione del fondo risorse in argomento è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale;
- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spese del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte all'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spese di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;

DATO ATTO che l'art. 1/commi 557 e seguenti della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni, disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dall'art. 1 co. 707 della L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016 - pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015 - supplemento ordinario n. 70), come modificata dalla Legge 145 del 30.12.2018 c.d. Legge di Bilancio 2019 artt. 819-826 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31.12.2018) e che le spese del personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP (con esclusione dell'importo relativo ai rinnovi contrattuali), non devono superare la media della spesa del personale sostenuta per il triennio 2011-2013, restano quindi in vigore le disposizioni in materia di calcolo del limite alla spesa di personale di cui alla Legge 114 del 11.08.2014;

PRESO ATTO del disposto dell'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo." e che tra il 2011 e il 2014 non è stato effettuato alcun taglio per riduzione del personale in servizio in quanto non vi è stata alcuna cessazione e che pertanto nel 2015 non è stato stabilizzato alcun taglio, effettuato al 31/12/2014, in quanto non vi è stata, come detto, alcuna decurtazione tra il 2011 ed il 2014;

ATTESO che – nel corso dell'anno 2021 - non è prevista alcuna ulteriore assunzione di personale e che (anzi) è prevista una cessazione per pensionamento con decorrenza dicembre 2021

VISTO l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto

2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

VISTO il comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. 75/2017 che testualmente recita ".... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

RICHIAMATO il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) convertito nella Legge n. 58 del 28.06.2019 in base al quale "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

DATO ATTO che la Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 210 del 23/05/2019, ha chiarito che - ai fini dell'esclusione dal limite al trattamento accessorio (di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017) prevista, dall'art. 11 «bis, comma 2, del d.l. n. 135/2018 - nei comuni privi di posizioni dirigenziali, per il trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui al nuovo CCNL - limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario - il differenziale da escludere è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell' entrata in vigore del CCNL, fermo restando che (per la Corte) tale maggiorazione deve in ogni caso essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e, una volta che l'ente decida di avvalersi tale possibilità, la quota destinata alla maggiorazione dell'indennità di posizione e di risultato ha come effetto di limitare le risorse per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per la corrispondente quota;

VERIFICATO che il Fondo Risorse Stabili – anno 2016 – considerato quale anno di riferimento, incrementato per l'importo dello 0,20% del monte salari 2001, ai sensi dell'art. 67 – comma 1 – del CCNL 21/05/2018, permette la determinazione dell'Importo Unico Consolidato pari a Euro 25.983,46;

VISTO che occorre anche per l'anno 2021 incrementare il Fondo delle quote di mantenimento potenzialità del Fondo ai sensi della Dichiarazione congiunta n. 5 (art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 2016-2018) per l'importo di Euro 424,58;

RICHIAMATO l'art. 67 – comma 2 – del CCNL del 21/05/2018 che prevede un incremento pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;

DATO ATTO che, con successiva Determinazione del sottoscritto, a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile; fanno eccezione i compensi da specifiche disposizioni di legge tra cui: incentivi per funzioni tecniche ex art 113 del D.Lgs. 50/2016 – contributi ISTAT per censimento permanente della popolazione destinati ai componenti UCC – compensi incentivanti connessi all'attività di recupero dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 662/1996 e dell'art. 59 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 446/1997;

RITENUTO pertanto costituire il fondo risorse <u>stabili</u> e risorse v<u>ariabil</u>i (solo per compensi da specifiche disposizioni di Legge) per l'anno 2021 come segue:

Risorse decentrate di natura stabile

Art. 31) comma 2) CCNL 22.01.2004 Fondo consolidato	Euro 22.218,00
Art. 32) comma 1) CCNL 22.01.2004 0,62% monte salari anno 2001	Euro 880,90
Art. 32) comma 2) CCNL 22.01.2004 0,50% monte salari anno 2001	Euro 710,41
Art. 4) comma 1) CCNL 09.05.2006 0,50% monte salari anno 2003	Euro 666,21
Art. 8) comma 2) CCNL 11.04.2008 0,60% monte salari anno 2005	Euro 1.223,78
Accantonamento art. 32) comma 7) CCNL 2002/2005 (art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018) 0,20% monte salari anno 2011 "alte professionalità" Monte salari anno 2011 Euro 142.080,65	Euro 284,16
Unico importo consolidato (art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018) soggetto al limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	Euro 25.983,46
Art. 67 comma 2 lettera g CCNL 2016/2018 incrementi per riduzione stabile straordinario neutri gli incrementi successivi al 2016 perché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario	Euro 576,22
Rideterminazione per incremento stipendio (differenziale PEO) Art. 67) comma 2) lettera b) CCNL 2016/2018 dichiarazione congiunta n. 5 Fuori limite	Euro 424,58
Incremento Euro 83,20 per dipendente in servizio al 31.12.2015 (n.7 dipendenti – art. 67 comma 2 lettera a) Fuori limite	Euro 582,40
Totale A	Euro 27.566,66
Riduzione fondo per personale delle Posizioni Organizzative (Parere 1037/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia e parere ARAN 499-15B3) (la riduzione viene applicata per garantire il rispetto del limite anno 2016 pur in assenza della posizione cui la riduzione faceva riferimento nell'anno di applicazione)	Euro 3.750,00
Totale decurtazioni	Euro 3.750,00
Totale risorse stabili	Euro 23.816,66
Risorse decentrate di natura variabile	
Incentivi funzioni tecniche al personale dipendente ex art.113 del D.Lgs. 50/2016 –	Euro 3.136,40

art.7/comma 1 del Regolamento Comunale per la determinazione e ripartizione incentivi per funzioni tecniche (compresi oneri riflessi e IRAP)	
Compensi ISTAT per censimento permanente della popolazione – componenti Ufficio Comunale di Censimento (compresi oneri riflessi e IRAP)	Euro 4,00
Totale risorse variabili	Euro 3.140,40

VISTO CHE l'importo complessivo delle Risorse <u>Stabili</u> anno 2021 ammonta a Euro 23.816,66 in seguito all'applicazione delle disposizioni sopra indicate;

RICHIAMATA anche, in proposito, la Deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 324/2011 del 30.05.2011 che recita tra l'altro "Al fine di definire univoche direttive interpretative sugli aspetti applicativi delle disposizioni dettate dal DL 78/2010 è intervenuta la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, «onde favorire un'omogeneità di attuazione da parte delle amministrazioni»;

DATO ATTO INOLTRE CHE la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - con propria Circolare n. 16 del 02.05.2012 - ha precisato che non rilevano al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis le eventuali risorse non utilizzate del fondo degli anni precedenti e rinviate all'anno successivo, in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo bensì un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate;

DATO ATTO POI del rispetto di quanto sopra esposto, in quanto trattasi della costituzione del "Fondo risorse decentrate 2021", limitata alla parte stabile e alla parte variabile per i soli compensi da specifiche disposizioni di Legge e che, al fine di individuare l'importo di risorse stabili effettivamente spendibili da parte dell'Ente, occorre procedere secondo le seguenti modalità:

- decurtare le risorse decentrate stabili dei valori riferiti a oneri che si sono stabilmente consolidati a seguito dell'applicazione delle regole contrattuali che hanno comportato un utilizzo della medesima tipologia di risorse quali:
- le risorse stabili destinate a corrispondere incrementi per progressioni economiche orizzontali del personale dipendente, al netto dell'importo di quelle rientrate nel fondo a seguito della cessazione dal servizio del personale in precedenza coinvolto in dette progressioni economiche;
- le risorse destinate all'integrazione del finanziamento delle indennità di comparto a favore del personale dipendente, al netto dell'importo di quelle rientrate nel fondo a seguito della cessazione dal servizio del personale in precedenza beneficiario di detta indennità;
- le risorse stabili che in base a disposizioni contrattuali dovevano essere decurtate per riclassificazione del personale o per passaggio di personale ad altri enti;

DATO ATTO che, pertanto, vanno preminentemente finanziati i seguenti istituti:

PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNI	Euro 9.716,07
PRECEDENTI (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	
OSSIA AL 31.12.2020	
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO	Euro 3.670,92
FONDO (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	
TOTALE	Euro 13.386,99

per cui restano Euro 10.102,39 per il finanziamento degli altri istituti;

VISTI:

• il Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

• il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011";

PRESO ATTO che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata, ai sensi della quale per l'anno 2015 il bilancio di previsione è stato redatto secondo gli schemi D.P.R. 194/1996, con valore giuridico ed autorizzatorio ed, inoltre, è stato redatto il bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva, secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, mentre, a partire dall'esercizio 2016, il bilancio verrà redatto esclusivamente secondo gli schemi del bilancio armonizzato;

EVIDENZIATO, pertanto, che sarà riportata nelle determine, per ogni impegno di spesa, l'imputazione derivante dall'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 183 del TUEL, ai sensi del quale:

- "1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151
- 2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
- a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
- b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
- c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.
- 3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.
- 4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
- 5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
- 6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
- a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le

funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.

- 7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.
- 9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.

9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

DATO ATTO della vigenza dell'articolo 183/comma 8 del TUEL, che testualmente recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi" è stato accertato, preventivamente, che "il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno";

VISTI i Principi Contabili in materia di assunzione di impegni di spesa, di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi del Principio Contabile 4/2, "l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono

essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica";

DATO ATTO infine che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, la presente Determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente/Provvedimenti";

TENUTO CONTO:

- che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente Determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni del D.L. n. 66/2014 e dell'art. 23 – comma 2 – del D.Lg. vo n. 75/2017 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

La premessa è integralmente parte integrante e sostanziale della presente determinazione

DI APPROVARE il "fondo risorse decentrate" di cui all'art. 67 CCNL 2016-2018, parte stabile e parte variabile (solo per compensi da specifiche disposizioni di Legge), per l'anno 2020, come da prospetto di seguito riportato:

seguito riportato.	
Risorse decentrate di natura stabile	
Art. 31) comma 2) CCNL 22.01.2004	Euro 22.218,00
Importo consolidato	
Art. 32) comma 1) CCNL 22.01.2004	Euro 880,90
0,62% monte salari anno 2001	
Art. 32) comma 2) CCNL 22.01.2004	Euro 710,41
0,50% monte salari anno 2001	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Art. 4) comma 1) CCNL 09.05.2006	Euro 666,21
0,50% monte salari anno 2003	
o,so, o, o monte salam almo 2005	
Art. 8) comma 2) CCNL 11.04.2008	Euro 1.223,78
0,60% monte salari anno 2005	Euro 1.223,70
Accantonamento art. 32) comma 7) CCNL	Euro 284,16
2002/2005 (art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018)	2010 20 1,220
0,20% monte salari anno 2011 "alte	
professionalità"	
Monte salari anno 2011 Euro 142.080,65	
Unico importo consolidato (art. 67 comma 1	Euro 25.983,46
CCNL 2016/2018) soggetto al limite art. 23	Eu10 23.763,40
comma 2 D.Lgs. 75/2017	
Comma 2 D.Lgs. 75/2017	
Art. 67 comma 2 lettera g CCNL 2016/2018	Euro 576,22
incrementi per riduzione stabile straordinario	Luio 570,22
neutri gli incrementi successivi al 2016 perché finanziati da	
una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario	
Didetermination and incomment of 1	Even 424.59
Rideterminazione per incremento stipendio	Euro 424,58
(differenziale PEO) Art. 67) comma 2) lettera b)	

CCNL 2016/2018 dichiarazione congiunta n. 5 Fuori limite	
Incremento Euro 83,20 per dipendente in servizio al 31.12.2015 (n. 7 dipendenti – art. 67	Euro 582,40
comma 2 lettera a) Fuori limite	
Totale A	Euro 27.566,66
Riduzione fondo per personale delle Posizioni	Euro 3.750,00
Organizzative (Parere 1037/2010 della Corte dei	
Conti Sezione Regionale di Controllo della	
Lombardia e parere ARAN 499-15B3) (la	
riduzione viene applicata per garantire il	
rispetto del limite anno 2016 pur in assenza	
della posizione cui la riduzione faceva	
riferimento nell'anno di applicazione)	
Totale decurtazioni	Euro 3.750,00
Totale risorse stabili	<u>Euro 23.816,66</u>
Risorse decentrate di natura variabile	
Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs.	Euro 3.136,40
50/2016 – art. 7 comma 1 Regolamento	
Comunale per la determinazione e ripartizione	
incentivi per funzioni tecniche (compresi oneri	
riflessi e IRAP)	
Compensi ISTAT per censimento permanente	Euro 4,00
della popolazione – componenti UCC (compresi	
oneri riflessi e IRAP)	
Totale risorse variabili	<u>Euro 3.140,40</u>

DI DARE ATTO CHE il totale delle risorse parte stabile per l'anno 2021 ammonta a Euro 23.816,66;

DI DARE ATTO CHE il totale delle risorse parte variabile per l'anno 2021 (per i soli compensi da specifiche disposizioni di Legge) ammonta a Euro <u>3.140,40</u>

DI DARE ATTO CHE tale quantificazione del Fondo rispetta il vincolo di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

DI DARE ATTO che vanno preminentemente finanziati i seguenti istituti:

Dichiarazione	a) progressione economica nella categoria, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all'art. 17, comma 2, del CCNL dell'1.4.99 (incrementata delle risorse per garantire la progressione infracategoriale (c.d. orizzontale - PEO) per n.2 – ossia il 50% degli	
	aventi diritto - dipendenti di cat. D);	13.530,22
congiunta n.19 (CCNL	b) retribuzione di posizione e di risultato, limitatamente agli enti con dirigenza, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui	
2002-2005)	all'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.99;	0
	c) incremento indennità del personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001;	0
	d) quota di incremento della indennità di comparto, di cui all'art. 33,	U
	comma 4, lett. b) del presente CCNL;	3.721,76
	e) quota degli oneri per la riclassificazione del personale secondo il	
	CCNL del 31.3.1999 (art. 7, comma 7).	0

DI DARE ATTO ALTRESI' che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione armonizzato 2021/2023 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenuto conto dei nuovi principi contabili previsti nel D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, co. 562, L. 296/2006 e s.m.i.);

DI dare atto che - il prospetto di calcolo di riallineamento delle PEO da CCNL 2016/2018 per gli anni 2018 e successivi, il prospetto di determinazione del fondo per il finanziamento del salario accessorio anno 2016 per la verifica del rispetto del limite e il contratto decentrato integrativo anno 2018 è stato **ALLEGATO** alla Determinazione n.120 del 9.12.2020 del Responsabile dell'Area e che con la presente si richiama integralmente;

DI DISPORRE, inoltre, che in sede di contrattazione decentrata integrativa saranno assunte le opportune decisioni in ordine alle modalità di impiego delle risorse in argomento, fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente in ordine al legittimo utilizzo delle risorse decentrate;

DI DISPORRE, inoltre, che le risorse per far fronte alle maggiori spese che conseguiranno all'adozione del presente atto saranno contabilizzate sugli appositi capitoli del corrente bilancio, sufficientemente capienti;

DI TRASMETTERE il presente atto al Segretario Comunale e ai Responsabili delle Aree comunali;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Revisore dei Conti e al Presidente della Delegazione di Parte Pubblica;

DI TRASMETTERE, altresì, la copia del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21/co. 2 del D.Lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi

Il Funzionario Responsabile (BELFORTI ALESSANDRO)

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa imputata all'intervento sopra indicato, che presenta la sufficiente disponibilità.

Il Funzionario Responsabile (BELFORTI ALESSANDRO)

N. 0 Registro delle Pubblicazioni

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Arena Po per 15 giorni consecutivi da oggi.

Arena Po, . .

Il Responsabile del Servizio